



Comune di Amelia

Provincia di Terni

TOSAP- Guida per il contribuente anno 2007

Modalità

Chiunque intenda occupare suolo ed aree pubbliche nel territorio comunale deve presentare apposita domanda in bollo all'Ufficio Tributi del Comune almeno 15 giorni prima dell'occupazione. L'Ufficio Tributi, dopo aver acquisito i pareri tecnici, provvede:

1) alla quantificazione della tassa da pagare moltiplicando la superficie occupata per la tariffa di riferimento per il periodo di occupazione;

2) al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione di suolo pubblico, previa esibizione del versamento della tassa (nei casi previsti).

n.b. In taluni casi al rilascio della concessione/autorizzazione provvedono altri uffici ad es.:

- ufficio commercio: ambulanti, fiere, mercati
- ufficio polizia municipale: passi carrabili per apposizione divieto di sosta
- ufficio patrimonio: es. lavori aziende pubblici servizi, occupazioni permanenti...

A chi rivolgersi

Ufficio Tributi tel. 0744-976243 -203

Cosa occorre

- a) N. 2 marche da bollo da € 14,62;
- b) Ricevuta di versamento di € 13,25 per diritti di sopralluogo;
- c) eventuali autorizzazioni/Nulla Osta comunali o di altri enti necessari per effettuare l'occupazione richiesta;
- d) In taluni casi, ad es. cantieri edili o occupazioni permanenti viene richiesta ulteriore documentazione ovvero:
 - planimetria area
 - versamento cauzione
 -

Tempi per la conclusione del procedimento

Ottenuti i pareri preventivi richiesti il rilascio dell'autorizzazione/concessione avviene immediatamente.

Costi a carico dell'utente

- a) Due marche da bollo, ciascuna da Euro 14,62, da apporre rispettivamente sulla domanda di occupazione di suolo pubblico e sull'atto di concessione
- b) Euro € 13,25 per diritti di sopralluogo

Approfondimenti:

Oggetto del tributo

Sono soggette alla TOSAP le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo (abusivamente), nelle strade e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o

patrimonio indisponibile del Comune. Sono soggette alla TOSAP sia le occupazioni di spazi sovrastanti e/o sottostanti il suolo pubblico stesso e sia le occupazioni realizzate su aree private sulle quali si sia però costituita una servitù di pubblico passaggio.

Soggetto passivo del tributo

La tassa è dovuta al Comune di Amelia dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo, sotto e soprasuolo pubblico e dall'occupante abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Tipologia delle occupazioni soggette a Tosap

Le occupazioni di aree pubbliche sulle quali si sconta la Tosap sono:

- 1) permanenti, quando hanno durata non inferiore all'anno e sono effettuate a seguito di rilascio di atto concessorio o autorizzativo (es. chioschi etc.).
- 2) temporanee, quando hanno durata inferiore all'anno (es. lavori edili, ambulanti etc.)

Tariffe Tosap

La Tosap è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione.

Agevolazioni

Oltre alle agevolazioni: riduzioni ed esenzioni, previste dalla normativa di riferimento; il regolamento Tosap del Comune di Amelia prevede delle agevolazioni specifiche per le occupazioni nel centro storico del capoluogo e delle frazioni nei seguenti casi:

- 1) occupazioni per lavori edili (rifacimento facciate e/o restauro conservativo abitazioni)
- 2) occupazioni effettuate dai commercianti (periodo 1/5 - 30/9)
- 3) occupazioni per manifestazioni senza scopo di lucro (periodo 1/5 - 30/9)

Per maggiori dettagli rivolgersi all'ufficio tributi.

Calcolo della tassa.

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione del suolo espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra che contiene i decimali, a cui si applica la relativa tariffa prevista dal regolamento comunale, differenziata a seconda del tipo di occupazione e della zona del territorio comunale in cui detta occupazione è realizzata.

Il pagamento della tassa non esclude il pagamento anche di somme a titolo di canone di concessione.

Passi carrabili.

Sono considerati passi carrabili ai fini della TOSAP quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale atta a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie tassabile è data dalla larghezza del passo moltiplicata per la profondità convenzionale di un metro lineare, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.

In mancanza delle condizioni suddette, la TOSAP è dovuta solo se viene richiesto e rilasciato l'apposito segnale di divieto di sosta (vedi, per approfondimenti l'apposita sezione dedicata alla Polizia Municipale)

Pagamento.

Negli stessi termini previsti per la presentazione della denuncia deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione; il relativo attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia.

Negli anni successivi, in cui il contribuente non era tenuto a presentare la denuncia perché non si erano verificate variazioni, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo.

In ogni caso il pagamento si effettuava mediante versamento sul conto corrente postale n° **12303056** intestato a "Comune Amelia- Servizio Tesoreria - tassa occupazione spazi e aree

pubbliche", utilizzando l'apposito bollettino a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi del Comune.

E' possibile inoltre effettuare il pagamento tramite internet collegandosi al sito www.comune.amelia.tr.it – servizi on line/pagamenti

Denuncia.

I soggetti che hanno ottenuto la concessione permanente all'occupazione del suolo pubblico devono presentare al comune apposita denuncia entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio. La denuncia va compilata sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi e deve contenere tutti gli elementi per identificare il contribuente, il tipo di occupazione e la tassa dovuta. L'obbligo di presentare la denuncia non esiste per gli anni successivi, a condizione che non siano variate le caratteristiche dell'occupazione.

Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia suddetta si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di euro 51,65.

Per l'infedele denuncia si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta.

Se l'errore o omissione riguardano elementi che non incidono sulla determinazione di questa si applica la sanzione di euro 51,65.

Durante l'attività di accertamento le sanzioni indicate nei due punti precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 507 del 15.11.93 e successive modificazioni.